

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3178

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa della senatrice STANISCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 OTTOBRE 2004

—————

Misure per l’indicazione obbligatoria del prezzo di acquisto
dei prodotti ortofrutticoli esposti per la vendita al dettaglio

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Come è noto, da quando sono iniziate le discussioni sul fenomeno, tutto italiano, dell'aumento incontrollato dei prezzi al dettaglio, il settore ortofrutticolo è diventato il simbolo del «caro-prezzi» e uno degli emblemi della perdita di potere d'acquisto dei consumatori italiani.

Tuttavia, l'effettivo aumento dei prezzi al dettaglio dei prodotti ortofrutticoli non ha portato alcun beneficio alle imprese agricole del settore, che registrano, nel frattempo, una forte diminuzione dei quantitativi di vendita e dei ricavi.

La forbice dei prezzi tra produzione, da un lato, e trasformazione e commercio, dall'altro, si è ingiustificatamente ampliata a favore di questi ultimi, causando un forte calo dei consumi e la penalizzazione della produzione.

La mancanza di controlli sulla filiera produzione-distribuzione-vendita e l'inefficienza delle norme vigenti richiedono un intervento immediato del legislatore, finalizzato a correggere le distorsioni in atto e a salvaguardare i consumatori e i produttori agricoli. Diventa indispensabile, pertanto, individuare nuovi strumenti normativi volti a rendere più trasparenti i passaggi che caratterizzano i canali di approvvigionamento e a razionalizzare l'offerta dei prodotti.

Nel merito, il presente disegno di legge, si propone di introdurre l'obbligo dell'esposizione simultanea del prezzo di origine dei prodotti ortofrutticoli e quello di vendita al dettaglio, in modo da garantire la trasparenza e l'informazione corretta al consumatore. Il mancato rispetto dell'obbligo comporta una sanzione amministrativa a carico del trasgressore.

Un provvedimento analogo è stato introdotto in Francia nel 1999 per fare fronte alla crisi di mercato di alcuni prodotti agri-

coli e per focalizzare l'attenzione dei consumatori francesi sulla difficile situazione economica dei produttori e sul comportamento della distribuzione. L'operazione di trasparenza avviata con la predetta legge, ha consentito alle Autorità francesi di siglare, nel giugno 2004, un accordo con consumatori e distributori, con il quale si sono poste le basi per il raggiungimento di una riduzione progressiva e duratura dei prezzi al dettaglio. Il tutto a vantaggio dei produttori e dei consumatori, senza per questo compromettere la situazione economica dei venditori al dettaglio.

Tale percorso appare auspicabile anche per il nostro Paese, anche se il buon esito dell'operazione presenta maggiori difficoltà rispetto all'esperienza francese, dovute alla frammentazione e alla minore organizzazione dei produttori italiani, alle difficoltà dell'organismo interprofessionale, alla ridotta quantità di prodotti ortofrutticoli veicolata dalla «grande distribuzione».

Malgrado le difficoltà, tuttavia, si ritiene indispensabile avviare una grande operazione di trasparenza che coinvolga tutti gli operatori del settore ortofrutticolo, le autorità e i consumatori. Non appare economicamente giustificabile, infatti, che il consumatore veda aumentare continuamente i prezzi e che per ciascun euro da esso speso il 19 per cento costituisce il corrispettivo pagato al produttore agricolo (contro il 30 per cento del 1991), il 30 per cento il corrispettivo pagato per la trasformazione dell'industria alimentare (contro il 28 per cento del 1991) e il 51 per cento al commercio e ai servizi (contro il 42 per cento del 1991).

Per quanto sopra esposto, i promotori auspicano un esame e un'approvazione in tempi rapidi del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Obbligo di esposizione del prezzo di acquisto dei prodotti ortofrutticoli esposti per la vendita al dettaglio)

1. Al fine di migliorare l'informazione del consumatore e di agevolare il raffronto dei prezzi, i prodotti ortofrutticoli esposti per la vendita al dettaglio ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, devono recare, oltre all'indicazione del prezzo di vendita, l'indicazione del prezzo unitario di origine corrisposto dal distributore al produttore, o direttamente dal venditore, come risultante nelle rispettive fatture d'acquisto.

Art. 2.

(Sanzioni)

1. Chiunque omette di indicare o comunicare il prezzo di origine dei prodotti di cui all'articolo 1, è soggetto alla sanzione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, aumentata del 50 per cento nella misura minima e massima, da irrogarsi secondo le modalità previste dal comma 7 del medesimo articolo 22.

